

COMUNE DI LECCO

SEZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 , di quelle contenute nel paragrafo 3°, capo I titolo II del Regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R. 12 dicembre 1992 n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610.

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Articolo 2	Ambito territoriale di applicazione	pag. 1
Articolo 3	Gestione del servizio	pag. 2
Articolo 4	Entrata in vigore del regolamento disciplina transitoria	pag. 2

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Articolo 5	Disciplina Generale	pag. 3
Articolo 6	Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	pag. 4
Articolo 7	Disciplina della pubblicità effettuata lungo le strade ubicate all'interno del centro abitato e da esse visibili, pubblicità sugli autoveicoli e pubblicità fonica	pag. 4
Articolo 8	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari ubicati lungo le vie del centro abitato o da esse visibili, loro dimensioni	pag. 5
Articolo 9	Installazione di mezzi pubblicitari visibili da aree pubbliche o assoggettate al pubblico passaggio, diverse dalla strada, sull'intero territorio cittadino	pag. 6
Articolo 10	Distanze dalle intersezioni semaforizzate	pag. 6
Articolo 11	Deroghe	pag. 7
Articolo 12	Autorizzazioni	pag. 8
Articolo 13	Modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle relative autorizzazioni	pag. 8
Articolo 14	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 9

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 15	Criteri Generali	pag. 10
Articolo 16	La pubblicità esterna	pag. 10
Articolo 17	Gli impianti per le pubbliche affissioni	pag. 11

TITOLO II

DISCIPLINA DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Articolo 18	Applicazione dell' imposta e del diritto	pag. 12
Articolo 19	Classificazione del comune	pag. 12
Articolo 20	Deliberazione delle tariffe	pag. 12
Articolo 21	Categoria delle località	pag. 13
Articolo 22	Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe	pag. 13

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Articolo 23	Presupposto dell' imposta	pag. 14
Articolo 24	Soggetto passivo	pag. 14
Articolo 25	Modalità per l' applicazione dell' imposta	pag. 15
Articolo 26	Dichiarazione	pag. 16
Articolo 27	Rettifica ed accertamento d' ufficio	pag. 16
Articolo 28	Pagamento dell' imposta e del diritto	pag. 17

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Articolo 29	Tariffe	pag. 18
Articolo 30	Pubblicità ordinaria	pag. 19
Articolo 31	Pubblicità ordinaria con veicoli	pag. 19
Articolo 32	Pubblicità con veicoli dell' impresa	pag. 20
Articolo 33	Pubblicità con pannelli luminosi	pag. 20
Articolo 34	Pubblicità varia	pag. 20
Articolo 35	Pubblicità con proiezioni	pag. 21
Articolo 36	Imposta sulla pubblicità - riduzioni	pag. 21
Articolo 37	Imposta sulla pubblicità - esenzioni	pag. 22

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38	Finalità	pag. 23
Articolo 39	Affissioni- Prenotazioni - registro cronologico	pag. 24
Articolo 40	Criteri e modalità per l' espletamento del servizio	pag. 24

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

Articolo 41	Tariffe - applicazione e misura	pag. 26
Articolo 42	Tariffa - riduzioni	pag. 26
Articolo 43	Diritto - esenzioni	pag. 27

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

CAPO I

SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI TRIBUTARIE,INTERESSI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 44	Sanzioni Amministrative derivanti da violazioni di carattere tributario	pag. 28
Articolo 45	Interessi	pag. 28
Articolo 46	Sanzioni amministrative	pag. 28

CAPO II

CONTENZIOSO

Articolo 47	Giurisdizione tributaria	pag. 29
Articolo 48	Procedimento	pag. 29

Allegato "A" di cui all' art. 21 c.3° lettera "a" del regolamento -

Allegato "B" di cui all' art. 22 c. 1° del regolamento -

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l' effettuazione, nel territorio della Città di Lecco, della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni; inoltre stabilisce le modalità per l' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l' effettuazione della pubblicità e delle affissioni di cui all' art. 1, in tutto il territorio della Città di Lecco, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) dall' art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) dagli artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni;
 - d) dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
 - e) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall' art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
 - f) da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in merito all' installazione di mezzi pubblicitari, all' affissione di manifesti e all' effettuazione di altre forme di pubblicità.

Art. 3 - **Gestione del servizio**

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale; la gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento nonché dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 4 - **Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell' art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2001, dopo l' approvazione e l' esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare.
2. Fino a tale data si osservano le disposizioni stabilite dal regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 1995, e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tale materia.
3. Sino alla predisposizione ed alla successiva entrata in vigore delle disposizioni contenute nel piano generale degli impianti, indicato all' articolo 15 del presente regolamento, le richieste relative all' installazione di mezzi pubblicitari sono sottoposte all' esame della Commissione Edilizia.
4. Quest' ultima disposizione non si applica però alle richieste relative all' installazione di targhe professionali, cartelli di cantiere, striscioni e teli pubblicitari.

CAPO II

Disciplina della pubblicità

Art. 5 - Disciplina generale

1. Nell' installazione dei mezzi pubblicitari e nell' effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le disposizioni stabilite dalle leggi, dal presente regolamento, dal piano generale degli impianti nonché dalle prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni rilasciate .
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti nelle aree ferroviarie.
3. Lungo le strade ed in vista di esse, sui veicoli, all' esterno ed all' interno del centro abitato, si applicano le norme contenute nell' art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo regolamento emanato col D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.
4. In particolare, col presente regolamento comunale, vengono rese esecutive le disposizioni ad esso demandate dal paragrafo 3° capo I titolo II del citato D.P.R. per l' effettuazione della pubblicità lungo le strade all' interno del centro abitato della Città di Lecco ed in vista di esse.
5. Nell' ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, storiche, paesaggistiche ed ambientali, il collocamento di mezzi pubblicitari è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 50 e 157 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 ed è effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano generale degli impianti. Nel piano generale degli impianti sono fissate, le caratteristiche di realizzazione e le modalità d' installazione delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e sono delimitati gli ambiti territoriali nei quali gli stessi possono essere collocati, secondo le suddette caratteristiche e modalità.
6. Le prescrizioni, relative all' installazione di mezzi pubblicitari, contenute nel piano generale degli impianti ed indicate nel precedente comma del presente articolo, si applicano anche all' installazione di mezzi pubblicitari collocati all' interno delle Zone a Traffico Limitato.
7. Il rilascio dell' autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari nelle aree indicate nei precedenti commi 5 e 6 del presente articolo resta comunque subordinata al parere della Commissione Edilizia in relazione alla compatibilità dell' installazione di detti mezzi pubblicitari con il circostante contesto architettonico, urbanistico ed ambientale.
8. Col termine mezzi pubblicitari, usato nel presente regolamento, si intendono quelli indicati e descritti nell' art. 47 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel precedente articolo 5 è inoltre vietato collocare mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane e su ogni altro manufatto di pregio architettonico facente parte dell' arredo urbano.
2. Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri possono essere collocati soltanto gli impianti per l' affissione dei necrologi.
3. Nelle prossimità dei manufatti indicati al primo comma del presente articolo può essere autorizzata l' installazione, con idonee modalità d' inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. mod.

Art. 7 - Disciplina della pubblicità effettuata lungo le strade ubicate all' interno del centro abitato e da esse visibile, pubblicità sugli veicoli e pubblicità fonica.

1. All' interno del centro abitato, così come definito dal piano topografico approvato, ai sensi dell' art. 4 D.Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285, con deliberazione del Commissario Straordinario in data 25 Maggio 1993 n. 577, l' installazione dei mezzi pubblicitari è disciplinata secondo le modalità indicate ai successivi artt. 9, 10 ed 11, ed è autorizzata ai sensi dell' art. 12 del presente regolamento.
2. Per l' effettuazione della pubblicità sui veicoli si osservano le norme indicate nell' art. 57 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.
3. Entro il centro abitato, così come definito al comma 1° del presente articolo, la pubblicità fonica, effettuata con o senza veicoli, deve essere autorizzata dall' Amministrazione Comunale; essa è consentita dalle ore 09.00 alle 20.00 purché non sia effettuata lungo le strade o nelle aree ubicate in prossimità degli ospedali delle case di cura e di riposo, chiese e cimiteri.
4. Per la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni contenute nel c. 4° dell' art. 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.
5. In tutti i casi di pubblicità fonica non devono essere superati i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 1991.

Art. 8 - **Mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade e le fasce di pertinenza interne al centro abitato o da esse visibili**

1. I mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade del centro abitato o da esse visibili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall' art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e qualora si tratti di mezzi pubblicitari luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta, in conformità all' articolo 50 del citato D.P.R.
2. In attuazione a quanto disposto dal comma 6° dell' art. 51 del suddetto D.P.R., nella prima parte del piano generale degli impianti, sono individuate le zone del territorio cittadino all' interno delle quali è consentita l' installazione di cartelli e sono indicate le caratteristiche di realizzazione di questi ultimi nonché le loro modalità di installazione, sui fronti dei fabbricati.
3. Lungo o in prossimità delle strade, all' interno del centro abitato, è consentita l' affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi impianti e nelle posizioni indicate con specifico provvedimento dall' autorità comunale.
4. Il posizionamento di mezzi pubblicitari, all' interno del centro abitato, salvo i casi specifici previsti al successivo articolo 11, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell' art. 51 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. e, ove consentito dal presente regolamento, esso è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime, indicate nell' art. 51 c. 4° lettere A,B,C e D del citato decreto, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall' art. 23 comma 6° del D.Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285.
5. E' vietata la collocazione di insegne di esercizio, di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra carreggiate contigue indipendentemente dalla larghezza delle pertinenze stesse.
6. Per l' installazione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine e degli standardi si applicano le disposizioni contenute nell' art. 51 commi 9° e 10° del D.P.R. 16/12/92 n. 495, così come attuate nel piano degli impianti; resta in ogni caso vietata l' apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi, sui cigli stradali ed all' interno delle transenne parapetonali.
7. All' interno delle zone e sugli edifici assoggettati a vincolo di tutela storica o ambientale, in prospicenza di essi o nelle loro prossimità, è vietata la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sul fronte dei fabbricati, ad un livello superiore al marcapiano tra il piano terra ed il piano primo. Nelle restanti zone del territorio cittadino può essere autorizzata l' installazione delle insegne di esercizio, collocate sul fronte dei fabbricati, le cui dimensioni sono determinate, per ogni piano dello stabile, in percentuale alla disponibilità in uso alle singole attività pubblicizzate secondo le prescrizioni indicate nel piano generale degli impianti.
8. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile è consentita solo in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a cinque minuti.
9. È vietata l' installazione di sorgenti luminose a luce variabile o lampeggiante, all' infuori dei casi espressamente previsti da leggi o disposizioni regolamentari.

Art. 9 - **Installazione di mezzi pubblicitari visibili da aree pubbliche o assoggettate al pubblico passaggio, diverse dalla strada, sull' intero territorio cittadino**

1. L' installazione dei mezzi pubblicitari, ubicati in aree, anche private, non visibili dalla strada o dalle sue pertinenze accessorie, ma comunque assoggettate al pubblico passaggio è subordinata ad autorizzazione comunale a tutela delle caratteristiche architettoniche degli stabili sul quale i mezzi pubblicitari verranno collocati, e del circostante contesto urbanistico ed ambientale, gli stessi sono realizzati ed installati secondo le disposizioni contenute nel piano generale degli impianti..
2. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 5°, 6° dell' articolo 5 del presente regolamento.

Art. 10 - **Distanze dalle intersezioni semaforizzate**

1. Nel caso di intersezioni stradali semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m. 50, è vietato l' uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose ed in tutti i mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di tre metri dal bordo della carreggiata.
2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, all' interno del centro abitato, possono essere installate le insegne di esercizio luminose, indicate nel comma 1° lett. "f" del successivo articolo 11 e quelle indicanti farmacie, ambulatori medici e veterinari, ospedali, cliniche e posti di pronto soccorso, sempre che siano rispettate le condizioni indicate nell' art. 23 c.1° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.
3. Le modalità di realizzazione di queste ultime insegne restano comunque subordinate alla vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria dettata dalla Legge 5 Febbraio 1992 n. 175 e dal relativo regolamento contenuto nel D.M. 16 Settembre 1994 n. 657.
4. La deroga indicata al comma 2° del presente articolo si applica inoltre alle insegne di esercizio, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, a condizione che l' uso dei colori rosso e verde, limitato alla riproduzione di marchio e ragione sociale, non ecceda un quinto della superficie del manufatto, e siano comunque rispettate le condizioni indicate nell' art. 23 c.1° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

Art. 11 - Deroghe

1. Le norme indicate nel quarto comma dell' art. 8 del presente regolamento e quelle indicate nell' art. 51 c. 3° lett. C del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, non si applicano, sempre che siano rispettate le disposizioni dell' art. 23 comma 1° del D. Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285, nei casi di seguito indicati:
 - a) per le insegne di esercizio, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
 - b) per le insegne di esercizio collocate in aderenza per tutta la loro superficie ai fronti dei fabbricati;
 - c) per le insegne di esercizio collocate ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 3;
 - d) per le insegne d' esercizio, relative alle stazioni di rifornimento carburante e di servizio, a condizione che le stesse siano collocate in un unico esemplare, anche bifacciale, e la superficie dell' insegna o di ogni singola faccia non superi i 4 mq;
 - e) per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata bus a condizione che la superficie pubblicitaria sia inferiore a mq. 0.60 per le paline di fermata e a mq. 2 per le per le pensiline;
 - f) per le insegne la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo pubblicitario, qualora non espressamente stabilite, non eccedano le dimensioni di cm. 50 x 100;
 - g) per le scritte pubblicitarie opache collocate sulle tende parasole, purché non superino la superficie di mq. 1;
 - h) per i mezzi pubblicitari installati nelle aree verdi interne alle rotatorie, aiuole spartitraffico e pertinenze stradali, per le quali la manutenzione è effettuata a titolo gratuito dai privati, a condizione che i mezzi medesimi siano realizzati mediante targhe opache monofacciali delle dimensioni massime di cm. 40 x 60 e siano collocate in non più di un esemplare ogni 200 mq. di superficie affidata per la manutenzione e riportino oltre alla denominazione e/o al logo della ditta che la realizza la seguente scritta" questa area è affidata alla cura della ditta...".
 - i) per le insegne indicate al comma 2° del precedente articolo 10;
2. Le distanze indicate nel comma 4° dell' art. 8, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, possono non essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.
3. In occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo è consentita la collocazione, limitatamente alla durata delle stesse, di mezzi pubblicitari realizzati mediante teli, all' interno delle aree opportunamente delimitate ed utilizzate per lo svolgimento della manifestazione, sempre che siano rispettate le disposizioni contenute nel comma 1° dell' art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 12 - Autorizzazioni

1. Per installare mezzi pubblicitari nel territorio della Città di Lecco è necessario munirsi di autorizzazione.
2. L' autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, prevista dal comma 4° dell' art. 23 del D. Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285 è rilasciata:
 - a) dal Comune per le strade ubicate all' interno del centro abitato, per le strade di proprietà comunale ubicate fuori dal centro abitato e per i mezzi pubblicitari installati nelle aree di cui all' articolo 9 del presente regolamento;
 - b) dagli altri enti proprietari delle strade, ubicate all' esterno del centro abitato, così come indicati nell' art. 53 c.1° del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.
3. Per l' installazione di vetrofanie, l' autorizzazione di cui al comma I del presente articolo, è sostituita dalla dichiarazione di cui all' art. 8 del D.Lgs. 507/93, copia della quale con allegata ricevuta del versamento della relativa imposta, deve essere tenuta secondo le modalità indicate nell' art.14 c. I lett. g del presente regolamento, sempre che l' installazione di suddette vetrofanie qualora visibili dalla strada o dalle sue pertinenze accessorie non contrastino con quanto indicato nell' art. 23 c.1° del D. Lgs. 20 aprile 1992 n. 285

Art. 13 - Modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle relative autorizzazioni

1. Per ottenere l' autorizzazione prevista dal comma 2° lett. "a" del precedente articolo, il soggetto interessato deve presentare domanda agli uffici dell' amministrazione comunale, allegando la documentazione di seguito indicata:
 - a) disegno del mezzo pubblicitario che si intende installare, con indicate le sue caratteristiche grafiche e dimensionali di realizzazione ed installazione;
 - b) idonea documentazione fotografica dello stato attuale dell' edificio o dall' area interessata dall' installazione ed eventuale elaborato grafico che illustri lo stato di fatto e di progetto, relativi all' intervento;
 - c) estratto aereofotogrammetrico dal quale risulti l' esatta ubicazione del manufatto;
2. Nella domanda dovrà essere contenuta una dichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto, che si intende collocare verrà realizzato e sarà posto in opera in modo di garantire la resistenza all' azione degli agenti atmosferici, la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza delle cose e dell' incolumità di persone ed animali; ed in oltre per i mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse la dichiarazione dovrà attestare che tali mezzi sono stati realizzati e verranno installati in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 20 Aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e nel presente regolamento comunale.
3. Per l' installazione di targhe, striscioni, teli pubblicitari, e cartelli relativi a cantieri, potrà essere presentata domanda, integrata con la sola dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale sono indicate le modalità di realizzazione di installazione del mezzo pubblicitario.
4. Nel termine di sessanta giorni il competente ufficio, acquisiti i pareri necessari, provvede al rilascio dell' autorizzazione o alla comunicazione motivata del diniego.

Art. 14 - **Obblighi del titolare dell' autorizzazione**

1. I titolari delle autorizzazioni hanno l' obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite, sia al momento del rilascio dell' autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari in caso di scadenza, decadenza o revoca dell' autorizzazione, o in caso siano venute meno le condizioni di sicurezza previste all' atto dell' installazione o in qualsiasi altro caso di motivata richiesta da parte dell' Amministrazione Comunale
 - e) installare su ogni mezzo pubblicitario gli estremi dell' autorizzazione secondo le modalità indicate nell' art. 55 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.
 - f) provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici sulle sedi stradali, entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento era stata autorizzata l' installazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il grado di aderenza delle sedi stradali;
 - g) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari entro il termine indicato nelle relative autorizzazioni;
 - h) tenere, presso la sede legale o presso la residenza del titolare dell' autorizzazione, l' originale della stessa, presentarla agli agenti che svolgono i servizi di polizia locale e stradale o su richiesta dei comandi od uffici dai quali essi dipendono, secondo le modalità indicate nelle specifiche disposizioni legislative e regolamentari; per le insegne di esercizio l' originale dell' autorizzazione deve essere tenuto nei locali presso i quali sono installate le insegne stesse;

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 15 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate, nel territorio della Città di Lecco, in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano di cui al primo comma è approvato con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.
3. Esso è articolato in due parti: la prima determina le modalità di realizzazione e di installazione delle insegne di esercizio, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere collocati tali mezzi; la seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 18 e le loro modalità di realizzazione ed installazione.
4. Con decorrenza dall' anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica della Città, dell' espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 16 - La pubblicità esterna

1. Il piano, nella sua prima parte, elenca e classifica, in base alle vigenti disposizioni legislative, i mezzi destinati all' effettuazione della pubblicità esterna, ne indica le loro caratteristiche di realizzazione e le modalità di installazione, all' interno del centro abitato della città di Lecco e lungo o in vista delle strade di proprietà comunale ubicate all' esterno del suddetto centro abitato.
2. Individua le aree del territorio cittadino entro le quali, per motivate esigenze di tutela dei beni storici, artistici ed ambientali e delle peculiarità architettoniche ed urbanistiche dei luoghi e degli edifici, l' installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta a particolari condizioni e limitazioni e, tenuto conto delle disposizioni contenuto nel regolamento comunale per la pubblicità, determina le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l' installazione di cartelli e le dimensioni per gli stessi consentite in rapporto a quelle dei fronti dei fabbricati stessi.
3. Determina inoltre le tipologie, le caratteristiche di realizzazione le modalità di installazione delle insegne di esercizio, tenuto conto di quanto indicato nel comma II° del presente articolo.

Art. 17 - **Gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. Il piano generale degli impianti, nella sua seconda parte, determina la localizzazione sul territorio cittadino degli impianti per le pubbliche affissioni, sia quelli utilizzati direttamente dal servizio pubblico che quelli utilizzati per le affissioni dirette da parte di soggetti diversi, e le loro modalità di realizzazione ed installazione.
2. L' installazione dei suddetti impianti è subordinata ai divieti ed alle limitazioni contenute nell' art. 5 comma 5° e 6° del presente regolamento.
3. In conformità al terzo comma dell' art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 3.500 (pari a numero 5.000 fogli del formato di cm. 70 x 100).
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, come sopra determinata, è destinata:
 - a) per il 15%, pari a mq. 525, alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) per il 75%, pari a mq. 2625, alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) per il 10%, pari a mq. 350, alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 18 - Applicazione dell' imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate sul territorio della Città di Lecco sono soggette ad un' imposta ed a un diritto dovuti al Comune.

Art. 19 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell' anno 1998, penultimo anno precedente a quello di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall' I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 45.428 abitanti, la città di Lecco, capoluogo di provincia è classificata, in conformità all' art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe terza.

Art. 20 - La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell' anno successivo; qualora non siano modificate entro il termine predetto, s' intendono prorogate di per l' anno successivo.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe è trasmessa dal Comune al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dall' adozione.

Art. 21 - Categoria delle località

1. Il territorio della città di Lecco, è suddiviso, agli effetti dell' applicazione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di natura commerciale, in due categorie: speciale ed ordinaria.
2. La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, delibera la misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l' anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell' elenco, allegato al presente regolamento e contraddistinto dalla lettera "A" la loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato ai sensi dell' art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 577 del 25 maggio 1993 esecutiva ai sensi di legge.
4. La superficie degli impianti, per le pubbliche affissioni, installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall' art. 17 del presente regolamento.

Art. 22 - Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe

1. La Giunta Comunale, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, elencati nella tabella allegata al presente regolamento sotto lettera "B", applica per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre una maggiorazione percentuale delle tariffe relative all' imposta sulla pubblicità indicata nei seguenti articoli del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
 - art. 12, comma 2° tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
 - art. 14, comma 2° tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
 - art. 14 comma 3° tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto proprio dell' impresa;
 - art. 14 comma 4° pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
 - art. 14 comma 5° pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
 - art. 15 pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.
2. Applica inoltre, per il suddetto periodo, una maggiorazione percentuale del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale indicate nell' art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, delibera la misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l' anno successivo, entro il limite massimo, stabilito dalla legge, del 50% delle tariffe.
4. Qualora non fossero approvate modifiche si applica la maggiorazione già in vigore.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 23 - Presupposto dell' imposta

1. E' soggetta all' imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell' imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell' esercizio di un' attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale è esercitata un' attività.

Art. 24 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità, è in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso, tale soggetto è pertanto obbligato a presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità, quella relativa alle eventuali variazioni della stessa ed al pagamento della relativa imposta.
2. Colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è obbligato in solido al pagamento dell' imposta.

Art. 25 - Modalità di applicazione dell' imposta

1. L' imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti, per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
2. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all' imposta per la superficie corrispondente all' ideale figura piana minima in cui sono comprese.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, l' imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere, nel loro insieme, lo stesso messaggio o ad accrescerne l' efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell' utenza all' interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è effettuata, previo pagamento dell' imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell' esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l' elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari sono collocati.
7. Quando l' esposizione ha invece carattere occasionale si prescinde dall' obbligo di presentare l' elenco dei locali. In tal caso, l' utente è tenuto a pagare in modo forfettario l' imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.
8. L' imposta sulla pubblicità, relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascuno di essi, l' arrotondamento di cui al comma 4° viene calcolato per ogni singolo impianto.
9. Le maggiorazioni d' imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili, le riduzioni non lo sono.
10. L' imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d' imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 26 - Dichiarazione

1. Ottenuta l' autorizzazione, il soggetto passivo dell' imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all' ufficio comunale, ovvero al concessionario qualora il servizio sia gestito in concessione, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l' importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Nel caso sia dovuto un rimborso lo stesso viene effettuato, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni degli elementi dichiarati dalla quale consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 dicembre dell' anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi indicata negli articoli. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell' anno in cui e' stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui ai art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l' accertamento.

Art. 27 - Rettifica ed accertamento d' ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, l' ufficio comunale incaricato della gestione, ovvero il concessionario, nel caso il servizio fosse dato in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d' ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche per mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell' avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l' ubicazione del mezzo, l' ammontare dell' imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni amministrative e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento, devono essere inoltre indicati l' ufficio comunale o del concessionario che lo ha emesso, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il recapito telefonico.
3. Devono essere inoltre indicati, il termine e la forma da osservare, per la proposizione dell' eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e l' indirizzo della stessa.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell' imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l' indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 28 - Pagamento dell' imposta e del diritto

1. Il pagamento dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, aventi carattere commerciale, deve essere effettuato per mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero al concessionario qualora il servizio sia in concessione.
2. L' importo dovuto è arrotondato a lire 1.000, per difetto, se la frazione è uguale od inferiore a lire 500 e per eccesso se è superiore. L' attestazione dell' avvenuto pagamento dell' imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni.
3. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l' attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d' imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori l' anno solare l' imposta deve essere corrisposta in unica soluzione anticipata rispetto all' inizio della stessa i concomitanza con la presentazione della relativa dichiarazione. L' imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, qualora l' importo annuale sia superiore a lire tre milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali.
5. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia per mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all' ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d' affissione. L' attestazione del pagamento del diritto per mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l' affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto, l' ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla tesoreria comunale.
6. La riscossione coattiva dell' imposta e del diritto, si effettuano secondo le disposizioni contenute nell' articolo 52 comma 6° del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e succ.mod. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
7. I crediti del Comune relativi all' imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell' art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
8. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al gestore del servizio. Il rimborso deve essere effettuato nel termine di 90 giorni dalla suddetta richiesta.

CAPO III

Imposta sulla pubblicità - tariffe

Art. 29 - Tariffe

1. Le tariffe dell' imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale secondo le modalità e nelle misure indicate negli articoli 3 c. 5°, 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento attuativo del predetto decreto.
2. Esse si applicano alle tipologie pubblicitarie, oggetto del regolamento, elencate nel presente articolo, come classificate ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 507//93 di seguito indicate:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
 - d) pubblicità varia;
 - e) pubblicità effettuata con proiezioni
3. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo pubblicitario non previsto dai successivi commi del presente articolo. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità realizzata, mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili, sugli appositi impianti a ciò destinati.
4. La pubblicità effettuata sui veicoli è classificata, secondo le modalità di effettuazione di seguito indicate:
 - a) pubblicità visiva, effettuata per conto proprio od altrui, all' interno ed all' esterno di veicoli in generale, di battelli, barche ed altri natanti, di uso pubblico o privato, indicata nel presente regolamento quale "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, indicata nel presente regolamento quale "pubblicità con veicoli dell' impresa"
5. Con il termine pubblicità "con pannelli luminosi" si intende la pubblicità effettuata con insegne o altri mezzi pubblicitari comunque realizzati o programmati che diffondano messaggi luminosi.
6. Con il termine pubblicità con proiezioni si intendono i messaggi diffusi attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi, o pareti di qualsiasi natura, in luoghi pubblici, o aperti al pubblico o da essi percettibili.

Art. 30 - **Publicità ordinaria**

1. L' imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all' art. 29 comma 3° del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall' art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 25.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all' esposizione diretta di tali mezzi, si applica l' imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all' art. 23, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall' effettiva durata dell' utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, la cui superficie sia compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell' imposta è maggiorata del 50 per cento, per la pubblicità la cui superficie sia superiore a mq. 8,5 la tariffa dell' imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. La pubblicità di cui al presente articolo, se effettuata con impianti luminosi o illuminati, è soggetta ad una tariffa dell' imposta maggiorata del 100 per cento
6. Le maggiorazioni d' imposta si applicano con le modalità previste dal comma 8 dell' art. 25.

Art. 31 - **Publicità ordinaria con veicoli**

1. L' imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall' art. 29 c. 4 lett. "a" del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell' art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui al precedente art. 25. Per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli si applicano le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell' art. 30, qualora tale pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
2. L' imposta, nella misura sopraindicata è dovuta al Comune di Lecco per gli autoveicoli adibiti all' uso di terzi e per i mezzi di trasporto pubblico, per i quali lo stesso comune ha rilasciato la relativa licenza di esercizio.
3. Per i veicoli adibiti al servizio di linea interurbana, che inizino o terminino la corsa nel territorio della Città di Lecco, l' imposta è dovuta a questo Comune nella percentuale del 50% del suo importo.
4. L' imposta è inoltre dovuta per la pubblicità effettuata sui veicoli ad uso privato i cui proprietari abbiano la residenza o la sede legale nel territorio del Comune di Lecco

Art. 32 - **Pubblicità con veicoli dell' impresa**

1. L' imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa, di cui all' art. 29 comma 4° lett "b" è dovuta per anno solare, secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all' art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993, al Comune di Lecco dai soggetti passivi di seguito indicati:
 - imprese la cui sede o qualsiasi altra dipendenza, si trovi nel territorio della Città di Lecco;
 - imprese i cui agenti mandatarî, domiciliati nel territorio della Città di Lecco alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o alla successiva data di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli sui quali è effettuata la pubblicità a cui si riferisce il presente articolo;
2. Per i veicoli, di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale è effettuata la pubblicità, la tariffa dell' imposta é raddoppiata.
3. L' imposta non e' dovuta per l' indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell' impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L' attestazione, comprovante l' avvenuto pagamento dell' imposta, deve essere tenuta con i documenti prescritti per la circolazione del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti addetti allo svolgimento dei servizi di polizia stradale.

Art. 33 - **Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L' imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste nell' art. 29 c. 5° del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell' art. 14 del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie, determinata con le modalità di cui all' art. 28.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua, per quella di durata superiore a tre mesi si applica l' intera tariffa annua.
3. Per la pubblicità prevista nei precedenti commi del presente articolo, effettuata per conto proprio dall' impresa si applica l' imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Art. 34 - **Pubblicità varia**

1. Per le forme di pubblicità indicate nell' art. 15 del D.Lgs. 507/93, quale pubblicità varia, l' imposta è calcolata secondo le misure di tariffa stabilite in detto articolo per i comuni classificati, ai sensi dell' art. 2 c. 1° e 2° del suddetto decreto, in classe III, ed applicata secondo le modalità indicate nel citato articolo 15.
2. Le misure delle tariffe, indicate al precedente comma, sono aggiornate tenuto conto degli incrementi determinati dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13 gennaio 2000, adottate ai sensi dell' art. 3 c. 5° del D.Lgs. 507/93.

Art. 35 - **Pubblicità con proiezioni**

1. L' imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi analoghi descritta dall' art. 29 c. 2°lett. "E" del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per i comuni di classe III dal quarto comma dell' art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 36- **Imposta sulla pubblicità - riduzioni**

1. La tariffa dell' imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà nei casi di seguito elencati:
 - a) per la pubblicità, avente caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell' art. 23 del presente regolamento, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La riduzione prevista dal presente articolo si applica inoltre alla pubblicità relativa a manifestazioni realizzate da comitati, associazioni, fondazioni o da ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro, anche se la pubblicità riporta l' indicazione di persone ditte e società che hanno collaborato all' organizzazione con i suddetti enti.
3. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all' art. 23, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell' imposta senza alcuna riduzione.
4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da colui che è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all' art. 26 del presente regolamento, su apposito modulo predisposto dall' ufficio o dal concessionario, tale modulo sottoscritto dall' interessato è autenticato dal funzionario responsabile o dall' incaricato del concessionario.
5. Qualora le condizioni oggettive lo richiedano il funzionario, o l' incaricato del concessionario, invita il dichiarante ad esibire la documentazione ritenuta necessaria per verificare l' effettivo possesso dei requisiti autocertificati.
6. L' autocertificazione e la documentazione sono acquisite con la prima dichiarazione, e non devono essere ripresentate dal medesimo soggetto in occasioni successive.
7. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall' ufficio comunale, o dal concessionario, attraverso l' esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.
8. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario relativo alle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli, il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione autocertifica, con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo, la corrispondenza alle norme sopracitate, la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla riduzione dell' imposta.

Art. 37 - **Imposta sulla pubblicità - esenzioni**

1. Sono esenti dall' imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all' interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi, quando si riferisca all' attività esercitata nei locali stessi; nonché i mezzi pubblicitari, escluse insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d' ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all' attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d' ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all' attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l' utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità all' interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all' interno, nelle vetrine e sulle porte d' ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all' interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all' attività esercitata dall' impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all' esterno delle predette stazioni o lungo l' itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all' interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all' imposta ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato;
 - h) la pubblicità effettuata in via esclusiva dagli enti pubblici territoriali, nell' ambito della loro circoscrizione;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l' individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. Ai fini dell' esenzione dall' imposta, di cui al precedente comma, la tipologia dell' attività esercitata è quella risultante dalla relativa autorizzazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa, quella risultante dalla comunicazione presentata ai sensi dell' art.7 del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998, o dalla relativa iscrizione agli appositi ruoli o albi tenuti dalla camera di commercio.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 38 - **Finalità**

1. Attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è assicurata l' affissione sugli impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall' art. 17 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell' esercizio di attività aventi rilevanza economica.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o in ogni caso privi di rilevanza economica sono, oltre a quelli affissi dalla Amministrazione Civica, quelli la cui affissione viene richiesta dallo Stato, da altri enti pubblici territoriali e, in linea di massima, da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro per lo svolgimento di iniziative di carattere sportivo, culturale, filantropico e religioso o manifestazioni di carattere politico, sindacale o di categoria.
3. Gli impianti destinati alle affissioni, di cui al precedente comma, devono essere posizionati sul territorio comunale in modo tale da assicurare ai cittadini la tempestiva conoscenza di tutte le informazioni relative alle suddette attività e garantire la capillare diffusione di quelle relative alle attività istituzionale del comune e delle altre autonomie locali, al fine di realizzare una consapevole partecipazione alla vita degli stessi, tramite un corretto assolvimento dei propri doveri e un consapevole esercizio dei propri diritti.
4. Sempre tramite il servizio delle pubbliche affissioni viene garantita l' affissione di manifesti che diffondono messaggi relativi all' esercizio di attività di carattere economico ed imprenditoriale, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, diffondere sul territorio l' immagine dell' attività, del prodotto o del servizio pubblicizzato, migliorarne la conoscenza attraverso un' efficace attività pubblicitaria.
5. I manifesti la cui affissione viene richiesta direttamente al servizio pubblico, sono dallo stesso collocati negli spazi ad essi destinati, ai sensi dell' art. 17 comma quarto lettere "a" e "b", secondo la ripartizione delle superfici destinate all' affissione.
6. I manifesti di natura commerciale, da affiggere negli spazi assegnati a soggetti diversi dal servizio pubblico, per l' effettuazione di affissioni dirette, nei limiti di cui all' art. 17 comma quarto, lettera "c" del regolamento, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell' art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell' imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 30.
7. Nel caso si verificano eccedenze di manifesti da affiggere in una delle prime due classi degli impianti, indicate nelle lettere "a" e "b" del comma quarto dell' art. 17 del presente regolamento, e contemporaneamente disponibilità di spazi non utilizzati nell' altra, sentito il parere del dirigente del settore preposto alla gestione della pubblicità, la Giunta Municipale può disporre, per un periodo massimo di tre mesi, la deroga dai limiti stabiliti per ciascuna delle suddette classi di impianti per le affissioni.
8. Nell' ipotesi che le eccedenze e le disponibilità perdurino oltre il periodo di deroga e siano confermate, il dirigente del settore preposto alla gestione della pubblicità, propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi suddetti.

Art. 39 - **Affissioni - prenotazioni - registro cronologico**

1. L' affissione s' intende prenotata dal momento in cui perviene all' ufficio comunale preposto al servizio, o a quello del concessionario, la commissione, accompagnata dall' attestazione dell' avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell' apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio, o l' incaricato dal concessionario, tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile, o l' incaricato dal concessionario, deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l' ufficio affissioni, o la sede del concessionario, e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l' affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 % del diritto.

Art. 40 - **Criteri e modalità per l' espletamento del servizio**

1. I manifesti, accompagnati da una distinta nella quale è indicato l' oggetto del messaggio pubblicitario, devono essere fatti pervenire a cura del committente all' ufficio comunale, o al concessionario, nell' orario di apertura dello stesso, entro i due giorni precedenti l' inizio dell' affissione.
2. Per i manifesti costituiti da un solo foglio devono essere indicati la quantità ed il formato.
3. Per i manifesti costituiti da più fogli, oltre la quantità deve essere indicato il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione e la numerazione progressiva riportata sui singoli fogli di almeno un manifesto.
4. Oltre alle copie da affiggere, dovrà esserne inviata una che verrà conservata presso l' ufficio per la documentazione del servizio.
5. Le affissioni devono essere effettuate secondo l' ordine di precedenza, che deriva dalla data di ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
6. La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo, nello stesso giorno, l' ufficio che gestisce il servizio, su richiesta del committente fornisce allo stesso l' elenco delle posizioni utilizzate con l' indicazione dei quantitativi affissi.
7. Su ciascuno dei manifesti affissi è apposto il timbro dell' ufficio, con la data di scadenza prestabilita dell' affissione.
8. Il ritardo nell' effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l' ufficio che gestisce il servizio né da tempestiva comunicazione scritta al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l' indicazione del periodo nel quale si ritiene che l' affissione possa essere effettuata.
10. Nei casi indicati nei due precedenti commi, il richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni, può annullare la commissione inviando avviso scritto all' ufficio che gestisce il servizio. In questo caso l' annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale sarà rimborsata integralmente la somma versata, entro novanta giorni dal ricevimento dell' avviso di annullamento.

11. I manifesti, la cui commissione è stata annullata, restano a disposizione del committente presso l' ufficio che gestisce il servizio per trenta giorni e, su richiesta, possono essergli restituiti ovvero inviati ad altra destinazione, in tal caso dall' importo del rimborso dovranno essere detratte le spese postali di spedizione.
12. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta l' affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli commissionati o per una durata inferiore a quella richiesta, l' ufficio che gestisce il servizio avverte per iscritto il committente. Se entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente non provvede ad annullare la commissione, l' ufficio che gestisce il servizio esegue l' affissione nei termini e per le quantità già rese note e dispone entro trenta giorni il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti.
13. I manifesti non affissi restano a disposizione del committente presso l' ufficio che gestisce il servizio per i trenta giorni successivi a quello dell' avvenuta affissione scaduti i quali sono inviati al macero, salvo che secondo le modalità indicate al comma undicesimo, ne venga richiesta la restituzione o l' invio ad altra destinazione,.
14. In tutti i casi in cui spetta il rimborso, totale o parziale del diritto sulle affissioni, il committente, con apposita comunicazione scritta, può richiedere che il credito gli sia detratto dall' importo dovuto per successive affissioni.
15. Il gestore del servizio ha l' obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e qualora non ne disponga, deve darne immediata comunicazione al committente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
16. I manifesti consegnati per l' affissione senza la relativa commissione formale e l' attestazione dell' avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente nei trenta giorni successivi alla consegna, sono inviati al macero senza alcun avviso.
17. Qualora l' affissione venga richiesta per il giorno stesso nel quale sono consegnati i manifesti o per i due giorni immediatamente successivi alla consegna, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritti con un minimo di lire 50.000 per commissione. Tale maggiorazione è comunque dovuta per affissioni di qualsiasi natura richieste per gli orari compresi fra le ore 20.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e per quelle richieste per i giorni festivi..
18. Presso l' ufficio addetto alla gestione del servizio deve essere costantemente esposta al pubblico la seguente documentazione:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l' elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l' indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
19. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento, sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

Art. 41 - Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e dal soggetto nel cui interesse le affissioni vengono effettuate, il suddetto diritto è comprensivo dell' imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e viene versato direttamente all' ufficio comunale che effettua il servizio ovvero a quello del concessionario qualora il servizio venga gestito in concessione
2. Il diritto è dovuto, nella misura stabilita dal secondo comma dell' art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, per i comuni di classe terza, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato di una percentuale pari al 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l' affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 42 - Tariffa - Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l' esenzione dall' art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al quarto comma dell' art. 36 quelli oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l' esame di cui al settimo comma del suddetto articolo.
3. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito dal comma quindicesimo dell' art. 40.

Art. 43 - **Diritto - esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell' ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell' autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Relativamente ai manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l' affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l' affissione sia obbligatoria.
4. Per l' affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

CAPO I

Sanzioni derivanti da violazioni tributarie, interessi e sanzioni amministrative

Art. 44 - Sanzioni amministrative derivanti da violazioni di carattere tributario

1. Le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni di nome tributarie contenute nel presente regolamento, attuativo del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, sono determinate, in base ai limiti minimo e massimo indicati nell' art. 23 dello stesso decreto, così come modificato dall' art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 22 maggio 1998 avente per oggetto "Determinazione dei criteri per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dai D.Lgs. 471/472/473 del 18 dicembre 1997".

Art. 45 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti, per l' imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni, si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 febbraio 2000, che attua le disposizioni contenute nell' art. 13 della Legge 13 maggio 1999 n. 133
2. In tale misura sono computati gli interessi sulle somme che il comune o il concessionario, deve restituire ai contribuenti .

Art. 46 Sanzioni Amministrative

1. Ai sensi dell' art. 24 del D. Lgs. 507/93 il comune esercita l' attività di controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative all' installazione dei mezzi pubblicitari, all' effettuazione delle pubbliche affissioni e di ogni altro genere di pubblicità sul territorio cittadino.
2. Per la violazione di norme relative all' effettuazione di qualsiasi genere di pubblicità lungo le strade o in vista di esse, all' interno o all' esterno del centro abitato della Città di Lecco, si applicano le sanzioni indicate nell' art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; per le violazioni relative al collocamento o all' affissione di mezzi di pubblicità, previste nell' art. 165 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 si applicano le sanzioni nello stesso decreto indicate.
3. Per l' affissione di manifesti, al di fuori degli spazi a ciò destinati dal Comune, si applicano, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art. 17/bis c. 3° del T.U.L.P.S. per la violazione all' art. 113 c. 5° del citato Testo Unico delle Leggi di P.S. e la sanzione amministrativa della copertura o della deaffissione dei suddetti manifesti.
4. Per le restanti violazioni in materia di pubblicità, per le quali non siano applicabili le sanzioni indicate ai precedenti commi 2 e 3, e per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni indicate nell' art. 24 comma 2° del D. Lgs. 507/93 e succ. mod.

CAPO II

Contenzioso

Art. 47 - Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l' imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, pertanto i ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in prima istanza ed alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in appello

Art. 48 - Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l' individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell' art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

**ALLEGATO "A"
AL REGOLAMENTO
-Art.21 c. 3° lett. "A"**

Elenco alfabetico delle località , vie, piazze ed altre aree pubbliche classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (articolo 4,

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). Superficie complessiva non superiore al 35% di quella del centro abitato della Città di Lecco così come definito dal piano topografico approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 577 del 25 maggio 1993 ai sensi dell' articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

- A -

Adda	(via)
Affari	(piazza degli)
Airoldi Amilcare	(via)
Amendola Giovanni	(via)
Anghileri Giacomo	(via)
Appiani Andrea	(via)
Ariosto Lodovico	(via)
Arlenico	(via)
Aspromonte	(via)

- B -

Badoni Giuseppe	(via)
Balicco Lorenzo	(via)
Barcaiolo	(via del)
Basilica	(sagrato della)
Bassi Ugo	(via)
Battello	(via)
Battisti Cesare	(lungo Lario)
Beccaria Cesare	(via)
Belvedere	(via)
Bezzecca	(via)
Bicocca	(via)
Bione	(piazza)
Bixio Nino	(via)
Boccaccio	(via)
Borromeo Federico	(via)
Bovara Giuseppe	(via)
Buozzi Bruno	(via) - sino all' intersezione con il ponte Manzoni -

- C -

Cadorna Luigi	(lungo Lario)
Cairolì Fratelli	(via)
Caleotto	(largo)
Calvi Fratelli	(via)
Canonica	(vicolo)
Cantù Cesare	(via)

Capodistria	(via)
Cappuccini	(piazza dei)
Caprera	(via)
Carlo Alberto	(corso)
Ca' Rossa	(via)
Castagnera	(via)
Cattaneo Carlo	(via)
Catullo	(via privata)
Cavour	(via)
Cermenati Mario	(piazza)
Col di Lana	(via)
Como	(via)
Cornelio Francesco	(via)
Corti	(via)
Costituzione	(viale della)

- D -

D' Annunzio Gabriele	(via)
Dante	(viale)
D' Azeglio Massimo	(via)
De Gasperi Alcide	(via)
Diaz Armando	(piazza)
Digione	(via)
Donatori del Sangue	(via)

- E -

Era	(piazza)
Europa	(largo)

- F -

Ferriera	(via)
Fiandra	(via)
Fossato	(vicolo)
Fra' Fazio	(vicolo)
Frà Galdino	(vicolo)
Fucine	(via)

- G -

Garibaldi	(piazza)
Ghislanzoni Antonio	(via)
Granai	(vicolo)
Grassi Giovanni Battista	(via)
Grossi Tommaso	(via)
Guado	(via al)

- K -

Kennedy John F.	(ponte)
-----------------	---------

- I -

Igualada	(via)
Isola	(via dell')
Isonzo	(lungo Lario)

- L -

Lazzaretto	(via)
Lega Lombarda	(piazza)
Legnano	(via)
Leonardo da Vinci	(via)
Leopardi Giacomo	(via)

- M-

Madonnina	(vicolo)
Maggiore	(via)
Malpensata	(via)
Manara Luciano	(via)
Manzoni Alessandro	(piazza)
Manzoni Alessandro	(ponte)
Marco d' Oggiono	(via)
Marconi Guglielmo	(via)
Martiri della Liberazione	(corso)
Mascari Antonio	(via)
Matteotti Giacomo	(corso)-sino all' intersezione con la via Undici Febbraio
Mauri Giuseppe	(via)
Mazzini Giuseppe	(piazza)
Montanara	(via)
Montello	(via)
Montenero	(largo)

Monti Vincenzo (via)

- N -

Nava Pietro (via)
Nullo Francesco (via)

- O -

Ongania Giuseppe (via)

- P -

Padre Cristoforo (piazza)
Palestro (via)
Papa Giovanni XXIII (via)
Parini Giuseppe (via)
Pastrengo (via)
Pasubio (via)
Perazzo Paolo Pio (via)
Pergola (via della)
Pescatori (via)
Pesce (piazza del)
Petrarca Francesco (via)
Pizzi Carlo (via)
Plava (via)
Porta Carlo (via)
Pozzo (via del)
Previati Gaetano (via)

- Q -

Quattro Novembre (lungo Lario)

- R -

Raffaello (via)
Resinelli Giuseppe (via)
Rizzo (vicolo)
Roma (via)
Rosmini Antonio (via)

- S -

San Francesco d' Assisi (via)
San Giacomo (vicolo)
Santa Marta (piazzetta)
San Nicolò (via)
Sassi Salvatore (via)
Sauro Nazario (via)
Sirtori Giuseppe (via)
Sondrio (via)
Spirola (via)
Stallo (vicolo)
Stoppani Antonio (piazza)

- T -

Tasso Torquato (via)
Torchio (vicolo del)
Torre (vicolo della)
Torri Tarelli (via)
Trieste (via)
Turati Filippo (viale)

- U -

Undici Febbraio (via)

- V -

Varese (via)
Venti Settembre (piazzetta)
Vico Giovan Battista (via)
Virgilio (via)
Visconti Azzone (ponte)
Visconti Azzone (via)
Vittorio Veneto (via)

Volta Alessandro (via)
Volturno (via)

- Z -

Zanella Giacomo (via)

ALLEGATO "B"
AL REGOLAMENTO
- Art. 22, c. 1 -

Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod.

Flussi turistici ed indici oggettivi di ricettività

1. Il flusso di turisti in arrivo nel territorio della città di Lecco ha registrato, **nell'anno 1999**, secondo i dati rilevati da competente organo turistico:

<u>mese</u>	<u>arrivi</u>	<u>giornate presenza</u>
1.1 GIUGNO	n. 2001	n. 7709
1.2 LUGLIO	n. 2579	n. 9264
1.3 AGOSTO	n. 2324	n. 9014
1.4 SETTEMBRE	n. 2037	n. 7387
Totale nei 4 mesi	n. 8941	n. 33374

2. La dotazione di strutture ed impianti ricettivi e turistici esistente nel territorio di questo Comune nell'anno 1999 era costituito da:

2.1 Esercizi alberghieri	n. 7	camere n. 194	posti letto n. 376
2.2 Campeggi	n. 1	piazzuole n. 93	
2.3 Affittacamere	n. 2	camere n. 6	posti letto n. 13
2.4 Rifugi alpini / escursionistici	n. 4		posti letto n. 98
2.5 Alloggi agrituristici	n. 1	camere n. 5	posti letto n. 16